

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE

ARTICOLO 1 - Albo delle Associazioni studentesche

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione dell'Albo delle Associazioni Studentesche riconosciute ai sensi dello Statuto e accreditate dall'Università degli Studi di Salerno, i requisiti e le modalità per la richiesta di iscrizione, le procedure finalizzate alla regolare tenuta dell'Albo, i casi di cancellazione e le prerogative attribuite alle Associazioni iscritte.

2. L'Albo è istituito con Decreto del Rettore ed è pubblicato sul Portale di Ateneo.

ARTICOLO 2 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Hanno titolo all'iscrizione all'Albo:

– Le Associazioni studentesche legalmente riconosciute come persone giuridiche ai sensi del Codice Civile e della legge fiscale (TUIR);

– Le Associazioni studentesche non riconosciute, previste dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile, che siano costituite con atto scritto, che può essere redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, con relativo statuto. Sia l'Atto costitutivo sia lo Statuto, redatto in conformità a quanto previsto all'art. 3 del presente Regolamento, devono essere registrati presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

2. Le Associazioni studentesche, di cui al comma precedente, devono possedere, in particolare, i seguenti requisiti:

a) avere almeno 50 soci, che siano regolarmente iscritti a corsi di laurea o di laurea magistrale o di dottorato di ricerca o scuole di specializzazione dell'Ateneo;

b) tutte le cariche sociali devono essere ricoperte da soci, regolarmente iscritti ai corsi di cui alla lett. a), e non possono essere ricoperte dalla stessa persona per la medesima carica per più di due volte consecutive;

c) essere, statutariamente, senza scopo di lucro, apolitiche e aconfessionali;

d) avere come finalità la promozione di attività formative, culturali, sportive e ricreative degli studenti dell'Ateneo;

3. Le Associazioni studentesche non possono avere sede legale presso l'Università degli Studi di Salerno.

4. Le Associazioni studentesche si devono dotare di un indirizzo di posta certificata, PEC, al fine di garantire la ricezione delle comunicazioni ufficiali da parte dell'Università.

5. Ai fini del computo del numero di soci in possesso dei requisiti previsti al comma precedente, gli studenti che risultano contemporaneamente soci di due o più associazioni devono, al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo, optare per una delle stesse. A seguito dell'opzione per una associazione i nominativi vengono cancellati dall'elenco dei soci delle altre e, qualora ciò comporti il venir meno del requisito, di cui al comma 2 lett. a) del presente articolo, queste sono tenute a regolarizzare la loro posizione entro il termine perentorio di 30 giorni.

ARTICOLO 3 - Statuto dell'Associazione Studentesca

1. Lo statuto dell'Associazione Studentesca deve espressamente prevedere:

- a) la denominazione dell'Associazione;
- b) l'oggetto e le finalità;
- c) la sede legale;
- d) il carattere apartitico e aconfessionale e l'assenza di fini di lucro;
- e) il divieto di riparto degli eventuali utili di gestione anche in forma indiretta e l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f) un assetto organizzativo interno ispirato a principi di democrazia e partecipazione di tutti gli associati, con la previsione della sovranità dell'assemblea dei soci, dell'elettività delle cariche associative, del principio del voto singolo, dei criteri per l'ammissione e l'esclusione dei soci, di idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative deliberazioni;
- g) l'indicazione delle funzioni e le responsabilità del Presidente, in quanto rappresentante legale dell'Associazione;
- h) la durata e la gratuità delle cariche associative;
- i) i compiti dell'assemblea dei soci, del presidente e dell'organo direttivo;
- j) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati, ed i loro diritti e doveri, la cui valutazione compete all'assemblea, tenuto conto anche delle disposizioni del presente regolamento;
- k) le modalità di scioglimento dell'Associazione e l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 4 - Modalità di iscrizione all'Albo

1. La domanda di iscrizione all'Albo, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Salerno e sottoscritta dal rappresentante legale dell'Associazione studentesca, deve essere presentata secondo le modalità indicate sul sito di Ateneo e seguendo la procedura predisposta dall'Amministrazione universitaria, e deve contenere:

- la denominazione completa dell'Associazione, che si ispiri ai principi culturali dell'Associazione stessa, nonché della istituzione universitaria; in caso di omonimia tra due o più Associazioni, sarà validata la denominazione dell'Associazione che sia stata precedentemente iscritta all'Albo ufficiale di Ateneo con la medesima denominazione;
- l'indicazione della sede legale e dell'eventuale sede operativa (se diversa);
- le generalità dei soggetti che ricoprono le cariche sociali, con l'indicazione del Presidente, in quanto rappresentante legale, nonché della persona che supplisce il Presidente e ne fa le veci in sua assenza o impedimento;
- il codice fiscale e la partita IVA (se posseduta);
- dichiarazione che attesti l'esistenza di un fondo comune, il suo ammontare complessivo ed il codice IBAN intestato all'Associazione;
- dichiarazione da cui risulti l'eventuale presenza nel patrimonio di beni immobili.

2. Alla domanda devono essere allegati:

- copia dell'Atto costitutivo e testo integrale dello Statuto dell'Associazione, entrambi regolarmente registrati (con relativa ricevuta di registrazione);

- l’elenco nominativo dei soci studenti, di numero pari almeno a 50, con allegate le rispettive schede di adesione sottoscritte dagli studenti, datate complete delle generalità degli stessi, con recapiti telefonici, codici fiscali, estremi dei documenti di riconoscimento e numeri di matricola, con la dichiarazione del rappresentante legale “di aver raccolto personalmente la firma” resa ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
- verbale di nomina delle cariche sociali con allegata copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità dei soggetti che le ricoprono;
- indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), proprio o personale, del legale rappresentante, cui verranno indirizzate tutte le comunicazioni ufficiali dell’Università;
- per le associazioni in essere, in caso di rinnovo:
 - una breve descrizione delle attività espletate con particolare riferimento all’ultimo anno;
 - copia dell’ultimo rendiconto economico finanziario approvato dai competenti organi statutari;
 - l’elenco aggiornato dei soci studenti.

ARTICOLO 5 – Procedimento di accertamento dei requisiti

1. L’Ufficio competente in materia di diritto allo studio è l’ufficio preposto all’accertamento ed alla verifica dei requisiti, nonché all’aggiornamento, alla tenuta ed alla pubblicità dell’Albo delle Associazioni.
2. L’iscrizione all’Albo è disposta con decreto del Rettore entro 30 giorni dalla domanda, in esito all’accertamento ed alla verifica del possesso dei prescritti requisiti.
3. Le eventuali condizioni sospensive vengono comunicate al Rappresentante Legale dell’Associazione, comunicando, ed eventualmente concordando, un termine entro il quale le condizioni devono realizzarsi.
4. La Commissione competente in materia di attività culturali e sociali delle associazioni studentesche è chiamata a deliberare nei casi di mancanza dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 del presente Regolamento non verificabili d’ufficio. La Commissione può effettuare monitoraggi sulle attività poste in essere e sulla condotta degli associati, avvalendosi del supporto dell’Ufficio competente in materia di diritto allo studio.
5. Qualora intervengano le condizioni, di cui al co. 4, l’Ufficio competente invia all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), dell’Associazione o personale, del rappresentante legale dell’Associazione, motivata comunicazione entro 30 giorni.

ARTICOLO 6 - Validità dell’iscrizione

1. L’iscrizione all’Albo ha validità di tre anni con decorrenza dalla data del provvedimento, con il quale è stata disposta. Ogni Associazione, per non incorrere nella cancellazione, dovrà comunicare la volontà di restare iscritta, ripresentando, entro 30 giorni dalla scadenza dall’iscrizione all’albo, la richiesta di rinnovo nelle forme e con le modalità, di cui all’art. 4, ivi compreso l’elenco aggiornato dei soci studenti.
2. Durante il periodo di iscrizione all’Albo, di cui al comma precedente, le Associazioni iscritte all’Albo devono comunicare al competente Ufficio le modifiche intervenute, entro 30 giorni dal loro accadimento, rispetto a quanto depositato all’atto della domanda di iscrizione, relative a:
 - lo Statuto;
 - le variazioni di carriera degli studenti con cariche sociali o semplici soci;
 - i requisiti complessivi previsti dall’art. 2 del presente Regolamento, ad eccezione dell’oggetto e delle finalità, che non possono essere oggetto di modifiche.
3. L’Albo sarà aggiornato a seguito di iscrizione di nuove Associazioni, di rinnovo di iscrizione e di provvedimenti di cancellazione.

ARTICOLO 7 - Cancellazione

1. La cancellazione delle Associazioni dall'Albo è disposta con Decreto del Rettore, nei seguenti casi:

- a) formale rinuncia;
- b) mancata richiesta di rinnovo allo scadere del triennio;
- c) venir meno dei requisiti previsti, ai sensi degli artt. 2 e 6 del presente Regolamento;
- d) mancato rispetto delle finalità statutarie dell'Associazione o degli obblighi previsti nel presente Regolamento;
- e) comprovati atti e comportamenti lesivi dell'immagine e/o degli interessi dell'Università degli Studi di Salerno, della Comunità studentesca o della Comunità universitaria ovvero dell'immagine, degli interessi, della dignità di soggetti terzi in genere, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge e dai regolamenti di Ateneo;
- f) irregolarità nella gestione delle risorse messe a disposizione dall'Università;
- g) mancata presentazione, in relazione ai finanziamenti ottenuti, del rendiconto e dei documenti giustificativi delle spese, nei tempi e con le modalità stabiliti nel relativo bando e/o nei provvedimenti di assegnazione;
- h) altri gravi motivi.

2. La cancellazione per le cause di cui alle lettere d), e), f), g) e h) del comma 1 è disposta, previa valutazione della Commissione, di cui all'art. 5, co. 4.

3. Qualora sia disposta la cancellazione per i motivi di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 1, l'Associazione Studentesca non può presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

ARTICOLO 8 - Contributi

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'iscrizione all'Albo costituisce per le Associazioni studentesche accreditate condizione per:

- a) concorrere all'assegnazione di contributi da parte dell'Università degli Studi di Salerno, che sostiene e valorizza le attività autogestite dagli studenti e dagli ex allievi nei settori della formazione, della cultura, dello sport e del tempo libero, con le condizioni, modalità e i tempi previsti dal Regolamento di Ateneo per le iniziative Culturali e Sociali proposte dagli Studenti;
- b) ottenere l'utilizzo, nella loro attività di comunicazione esterna, del riferimento dell'iscrizione all'Albo delle Associazioni studentesche dell'Università degli Studi di Salerno.
- c) partecipare al Bando per l'assegnazione degli spazi alle Associazioni, secondo le modalità previste nell'apposito Regolamento per l'assegnazione degli spazi alle Associazioni studentesche;
- d) partecipare alle ulteriori iniziative che potranno vederle coinvolte.

ARTICOLO 9 – Approvazione, entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Decreto Rettorale 6 Giugno 2002, Rep n. 2755, per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni Studentesche riconosciute dall'Università degli studi di Salerno.

2. Il presente Regolamento è approvato secondo le procedure definite nello Statuto ed eventuali modifiche del presente Regolamento dovranno essere adottate con la medesima procedura.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, il Rettore, con proprio Decreto, provvede all'istituzione *dell'Albo delle Associazioni Studentesche accreditate dall'Università degli Studi di Salerno*. Successivamente le Associazioni possono fare domanda di iscrizione allo stesso.
4. Entro 30 giorni successivi all'istituzione dell'Albo, le sole Associazioni iscritte al precedente Albo delle Associazioni Studentesche riconosciute dall'Università degli Studi di Salerno possono presentare domanda conservando la denominazione con la quale sono state in precedenza iscritte. Decorso tale termine sarà possibile, in via ordinaria, presentare la domanda d'iscrizione.
5. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi di Salerno.
6. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia.